Numero di raccolta generale 29103/2026
Data pubblicazione 14/11/2026

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Oggetto:

s.n.c.
cessione quote
Principio di diritto

AC – 6/10/2026

Composta da

MASSIMO FALABELLA	Presidente
EDUARDO CAMPESE	Consigliere
FILIPPO D'AQUINO	Consigliere
PAOLO CATALLOZZI	Consigliere
PAOLO FRAULINI	Cons. Rel.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 09325/2022 R.G. proposto da:

[redacted] rappresentato e difeso dall'avv. [redacted], giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

Contro

[redacted] rappresentato e difeso dall'avv. [redacted] giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

Firmato Da: MASS MO FALABELLA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 474c475234489744f

Contro

[redacted] rappresentata e difesa dall'avv. [redacted] giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

Contro

[redacted] in proprio e nella qualità di legale rapp.te della [redacted] **di** [redacted] **& C. s.a.s.,** nonché in qualità di liquidatore della [redacted] **s.r.l. in liquidazione,** [redacted] **e** [redacted] rappresentati e difesi dagli avv.ti [redacted] e [redacted], giusta procura in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno n. 415/2021, depositata il 30 marzo 2021;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 6 ottobre 2026 dal Consigliere Paolo Fraulini.

RILEVATO CHE

1. [redacted] ha proposto ricorso in cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Salerno, in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda da lui proposta avente per oggetto la domanda di declaratoria di nullità o di annullamento di due accordi documentati nelle coeve scritture private autenticate datate 10 luglio 1997 con le quali, in parziale esecuzione delle obbligazioni risultanti da una scrittura privata sottoscritta in data 24 marzo

Firmato Da: MASS MO FALABELLA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 474c475234489744f

1997, [redacted] aveva trasferito al fratello [redacted] l'intera sua quota della [redacted] di [redacted] & C. s.n.c. (oggi trasformata in s.a.s.) e [redacted] (moglie di [redacted] aveva trasferito l'intera sua quota della [redacted] s.r.l. a [redacted]

2. [redacted] erede del defunto [redacted] ha resistito con controricorso e contestualmente proposto ricorso incidentale affidato a tre motivi.

3. [redacted] in proprio e quale ex coniuge ed erede di [redacted] ha resistito con controricorso, nel quale ha prestato adesione alle richieste contenute tanto nel ricorso principale che in quello incidentale.

4. [redacted] in proprio e nella qualità di legale rappresentante della [redacted] di [redacted] & C. s.a.s., nonché in qualità di liquidatore della [redacted] s.r.l. in liquidazione, [redacted] figlia ed erede di [redacted] e [redacted] hanno resistito con unico controricorso, con il quale hanno chiesto dichiararsi l'infondatezza di entrambi gli avversi ricorsi.

5. La Corte territoriale, per quanto in questa sede ancora rileva, ha ritenuto: a) che l'azione di annullamento per dolo era fondata sull'assunto che i cedenti le quote sarebbero stati indotti in errore da [redacted] sull'effettivo valore della partecipazione di [redacted] nella (allora) [redacted] di [redacted] & C. s.n.c. che era stata prospettata sulla base di una situazione patrimoniale aggiornata al 30 giugno 1997 la quale, tuttavia, conteneva attestazioni che sarebbero state "false e non corrispondenti al vero"; b) che il Tribunale aveva annullato per dolo entrambi i negozi di cui alle coeve scritture private

Firmato Da: MASS MO FALABELLA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 474c475234897 44f

autenticate datate 10 luglio 1997, rilevando l'esistenza di un collegamento negoziale tra i medesimi; c) che la prova del dolo era stata individuata dal Tribunale nella circostanza che la consulenza tecnica espletata in primo grado aveva dimostrato che l'effettivo valore della quota (45%) ceduta da [redacted] era di gran lunga superiore a quella stimata per effetto della situazione patrimoniale effettuata poco prima della cessione e che esisteva un'evidente "asimmetria informativa" a vantaggio del cessionario [redacted] socio al 55% e amministratore unico all'epoca della s.n.c., il quale aveva instaurato una "doppia contabilità" attraverso la quale aveva distratto una consistente parte del valore del patrimonio; d) che secondo quanto rilevato nella c.t.u., il valore del patrimonio della [redacted] era attribuibile in massima parte alla consistenza del patrimoniale immobiliare, di facile e diretta individuazione nella sua consistenza e composizione e di agevole valutazione sotto il profilo economico, soprattutto da parte di un soggetto che, come [redacted] non era estraneo alla compagine sociale, ma socio, con una quota di partecipazione peraltro significativa pari al 45%, fin dal momento della costituzione; e) che, pur a volere ritenere che le dichiarazioni testimoniali assunte nel corso dell'istruttoria di primo grado fossero idonee a comprovare che la società tenesse una doppia contabilità, tale dato non poteva essere valorizzato ai fini dell'affermazione della sussistenza di un dolo determinante nella fase di prospettazione del valore della cessione delle quote poiché, anche quando, come nella specie, l'amministrazione della società è affidata a un solo socio, agli altri soci la legge riconosce ampi poteri di informazione e controllo; g) che la pur acclarata sproporzione economica tra le prestazioni del contratto di cessione

Firmato Da: MASS MO FALABELLA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 474c475234897 44f

di quota societaria intercorso tra i fratelli [redacted] sproporzione che, tuttavia, non si registrava rispetto al collegato contratto di cessione di quota societaria intercorso tra [redacted] e [redacted] non poteva ergersi a elemento comprovante, di per sé solo, il dolo; h) che la domanda introduttiva era anche viziata dalla contemporanea deduzione dell'esistenza di plurime cause di annullamento (errore, violenza, dolo), caratterizzate dall'inconciliabilità dei rispettivi elementi costitutivi.

6. [redacted] e [redacted] hanno depositato memoria.

CONSIDERATO CHE

1. Il ricorso principale lamenta:

1.a) Primo motivo: «violazione delle norme di diritto e violazione artt. 360 n. 4 c.p.c. e 112 c.p.c. per vizio di non corrispondenza tra chiesto e pronunciato - nullità della sentenza per omesso esame delle domande di annullamento per errore e violenza – violazione dell'art.112 c.p.c.»: si rileva che la Corte territoriale, una volta disattesa la domanda di annullamento per dolo, avrebbe dovuto esaminare gli altri profili di annullabilità, ritualmente dedotti in lite.

Il motivo è inammissibile. In primo luogo, in violazione del principio di completezza, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 6) e dall'art. 369, secondo comma, n 4) cod. proc. civ., la censura omette di trascrivere o di depositare in maniera specifica, il contenuto delle domande formulate con l'atto introduttivo e successivamente consolidatesi per effetto del formarsi delle preclusioni processuali di fase, in tal modo impedendo a questa Corte di prendere immediata e diretta cognizione del vizio denunciato. In secondo luogo, va rilevato che alcuna violazione

Firmato Da: MASS MO FALABELLA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 474c475234897 44f

del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato sussiste nel caso di specie, tenuto conto che la Corte di appello non ha affatto omesso il relativo accertamento ma, come si evince dalla lettura della pagina 6 della pronuncia, ha accertato che in primo grado il contratto era stato annullato per dolo, mentre l'annullamento per errore era stato escluso. Da tanto deriva che, con riguardo al profilo dell'errore, avrebbe dovuto essere proposto appello incidentale, onde contestare la decisione di primo grado espressa sul punto, che era di rigetto della relativa deduzione. Con riguardo all'allegazione inerente alla violenza, la sentenza del Tribunale avrebbe dovuto essere impugnata per omessa pronuncia o, al più, nel caso che la statuizione potesse essere qualificabile come assorbita, con la riproposizione della domanda ex art. 346 cod. proc. civ; tutte eventualità su cui la censura nulla deduce, determinando pertanto la sua inammissibilità anche per tali ragioni.

1.b) Secondo motivo: «violazione delle norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. - nullità del procedimento – pronuncia *ultra petita partium* della Corte di appello di Salerno»; si deduce che la Corte territoriale avrebbe violato il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, pervenendo a pronunciarsi su una domanda, quella di annullamento per dolo, che non era stata mai proposta in giudizio, dovendo rilevarsi che nelle conclusioni in primo grado erano espressamente identificati l'errore e la violenza quale causa di annullamento, laddove il dolo era comunque evocato solo come presupposto della condotta di induzione in errore sul valore della quota posta in essere dal cessionario [redacted] nei confronti del fratello cedente.

Firmato Da: MASS MO FALABELLA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 474c475234897 44f

Il motivo è inammissibile. In primo luogo, va rilevato che la censura manifesta una carenza di interesse a ricorrere, non contenendo alcuna spiegazione di quale possa essere l'interesse del ricorrente a dolersi che vi sia stata una pronuncia di rigetto, anziché di inammissibilità, tenuto conto dell'assoluta indifferenza di tale esito rispetto alla sostanziale reiezione della domanda sul punto. Sotto concorrente profilo, anche tale censura, in violazione del principio di completezza sancito dall'art. 366, comma 1, n. 6) e dall'art. 369, secondo comma, n 4) cod. proc. civ., omette di trascrivere o di depositare in maniera analitica, il contenuto preciso della domanda formulata con l'atto introduttivo e successivamente consolidatasi per effetto del formarsi delle preclusioni processuali di fase, in tal modo precludendo a questa Corte di prendere immediata a diretta cognizione del vizio denunciato. Da ultimo, la censura mostra anche di non confrontarsi con la *ratio decidendi* della sentenza impugnata, che sul punto (pagine 9 e 10) ha ben chiarito le ragioni per le quali la domanda doveva ritenersi estesa al profilo del dolo.

1.c) Terzo motivo: «omesso esame di un fatto decisivo del giudizio ex art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. - omesso esame degli atti di causa: risultanze probatorie disattese»; si assume che la Corte territoriale avrebbe erroneamente interpretato le prove testimoniali acquisite agli atti, pervenendo a escludere le condizioni di annullamento per dolo, laddove le dette emergevano già autonomamente nelle risultanze dell'elaborato peritale acquisito agli atti, che aveva evidenziato l'enorme sproporzione (pari a quattro volte) tra il valore stimato della quota ceduta e l'effettivo suo valore all'epoca della cessione.

Firmato Da: MASS MO FALABELLA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 474c475234897 44f

IL motivo va esaminato insieme al ricorso incidentale, per le ragioni che si andranno a spiegare al riguardo.

2. Il ricorso incidentale lamenta:

2.a) Primo motivo: «Violazione o falsa applicazione di norma di diritto, in particolare dell'art. 116 c.p.c., in relazione agli artt. 1427 e 1439 c.c., ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c.»; si lamenta che la Corte territoriale abbia erroneamente escluso che la sproporzione economica tra le prestazioni oggetto del contratto di cessione di quote costituisse, di per sé, dolo.

2.b) Secondo motivo: «Violazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c. per considerazione di un fatto decisivo ai fini della controversia oggetto di discussione tra le parti»; la Corte territoriale avrebbe erroneamente omesso di considerare il fatto decisivo individuato in ciò: oggetto del contratto era la cessione di quote societarie, che qualificava la fattispecie controversa e ne imponeva la decisione in coerenza con l'applicazione delle norme e della giurisprudenza applicabili in fattispecie analoghe e, pertanto, strettamente attinenti al caso concreto.

2.c) Terzo motivo: «Violazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c.)»: ci si duole dell'omessa considerazione della circostanza per cui nell'atto introduttivo di primo grado l'annullamento era stato domandato per errore e violenza, laddove il Tribunale aveva pronunciato l'annullamento per dolo, con una qualificazione che [redacted] costituendosi in appello quale erede di [redacted] aveva fatto propria, non insistendo più per il riconoscimento dell'errore e della violenza.

3. Tutti i predetti motivi (terzo motivo del ricorso principale e l'intero ricorso incidentale), che hanno come comune

Firmato Da: MASS MO FALABELLA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 474c475234489744f

denominatore la critica alla valutazione dell'esistenza del dolo, possono essere congiuntamente esaminati.

In ordine logico, conviene partire dall'esame del primo motivo del ricorso incidentale, che lamenta l'erroneità della sentenza di appello laddove avrebbe escluso che la sproporzione economica tra le prestazioni oggetto del contratto di cessione di quote costituisse, di per sé, dolo.

Il motivo è fondato. La Corte di appello, come sopra ricordato, concorda con il Tribunale sul tema dell'accertamento della materialità dei fatti rilevanti ai fini del decidere: al paragrafo 8.3. la sentenza di appello mostra di ben avvedersi che la situazione patrimoniale aggiornata al 30 giugno 1997 era stata rettificata nei valori esposti ad opera dei consulenti tecnici di ufficio con l'elaborato peritale depositato nel corso del primo grado di giudizio. Sennonché, l'irrilevanza di tale discrasia, ai fini dell'identificazione dell'induzione dolosa in errore della parte cedente le quote, è basata dalla Corte territoriale sulla considerazione che il valore della società era sostanzialmente costituito dal suo patrimonio immobiliare, un elemento definito in motivazione come "*di facile e diretta individuazione nella sua consistenza…soprattutto da un soggetto che come* [redacted] *non era estraneo alla compagine sociale, ma socio, peraltro con una quota significativa pari al 45%, fin dal momento della costituzione della società*".

Tale affermazione, che costituisce la *ratio decidendi* sul punto di inidoneità del fatto acclarato a provare il dolo per induzione in errore, è erronea.

Firmato Da: MASS MO FALABELLA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 474c475234489744f

Invero, nel paradigma legale della società in nome collettivo, l'art. 2295, n. 3) cod. civ. impone di indicare nell'atto costitutivo il nome dei soci che hanno l'amministrazione della società.

Nel caso di specie, è pacifico che la [redacted] allorquando all'epoca dei fatti era ancora una s.n.c., era amministrata da un amministratore unico, nella persona di [redacted]

Tanto consente di ritenere che, in assenza di alcun accertamento – che non è in alcun modo compiuto dalla sentenza impugnata – inerente alla constatazione che l'altro socio non amministratore esercitava in realtà funzioni di amministratore di fatto, si deve concludere che la mera circostanza che la società fosse composta da due soli soci non è elemento dirimente al fine di giustificare la consapevolezza dei risultati economici di gestione da parte del socio non amministratore.

Né tampoco tale consapevolezza può dedursi, come la sentenza impugnata ha in effetti fatto, dalla sola constatazione che il socio non amministratore detenga una partecipazione quasi paritaria all'amministratore.

Nessuno dubita che, in astratto, nelle società di persone i poteri amministrativi spettanti al socio non amministratore lo mettano in condizione di esercitare un controllo efficace rispetto all'attività gestoria posta in essere dal consocio amministratore.

Ma l'astrattezza di tale facoltà non può essere anteposta dal giudicante alla valutazione degli elementi fattuali e probatori che caratterizzano la peculiarità della singola controversia oggetto di giudizio.

La redazione della situazione patrimoniale aggiornata al momento in cui sia necessario valutare il complessivo valore della

Firmato Da: MASS MO FALABELLA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 474c475234897 44f

società, nell'imminenza della cessione delle relative quote di capitale, è compito che spetta in via esclusiva all'amministratore, che ha l'obbligo esclusivo di tenuta delle scritture contabili – qualora, come nella specie, la società abbia l'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese, svolgendo una o più delle attività previste dall'art. 2195 cod. civ. – da cui si ricavano in via esclusiva i dati per la redazione della consistenza.

Di talché ove, come nella specie accerta la stessa Corte di appello, la situazione patrimoniale predisposta dall'amministratore non corrisponda alla realtà, ma – come parimenti acclarato per effetto della consulenza tecnica in atti – contenga un rilevante scostamento in diminuzione rispetto al reale effettivo valore, tale elemento rappresenta certamente una situazione che è imputabile alla responsabilità dell'amministratore della società. E ciò del tutto a prescindere dalla teorica possibilità del socio non amministratore di potersi avvedere in modi diversi dell'effettiva consistenza patrimoniale della società.

Se tale ultima circostanza, peraltro affidata a un'affermazione del tutto astratta, fosse vera, nessuna ragione imporrebbe all'amministratore di produrre la situazione patrimoniale aggiornata sulla base dell'ostensione della fidefacenza dei dati contabili rinvenienti dall'esame delle scritture che egli ha l'obbligo di tenere, giacché ogni socio, peraltro in tutti i tipi di società (e, quindi, del tutto a prescindere dalla partecipazione posseduta, come invece la Corte territoriale nel caso di specie sembra infondatamente voler valorizzare), ha poteri amministrativi di ispezione e controllo che, secondo l'erronea tesi sostenuta nella decisione impugnata, potrebbero esimere gli amministratori della

Firmato Da: MASS MO FALABELLA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 474c475234897 44f

società dai profili di responsabilità connessi all'esercizio delle esclusive funzioni gestorie loro affidate.

Sul punto, si deve quindi concludere nel senso che non può ritenersi meccanicamente che le prerogative di cui il socio gode escludano che egli possa esser tratto in inganno. Come osservato da Cass. n. 16004/14, proprio con riferimento all'annullabilità di un negozio di cessione di quota, "*la giurisprudenza ha escluso la tutela giuridica dell'affidamento se fondato sulla negligenza della persona (Cass. n. 14628/2009, n. 10718/1993 cit.), ma ha anche precisato che l'inganno non può essere neutralizzato con l'uso di competenze e tecniche straordinarie (Cass. n. 20792/2004 cit.) e che gli artifici ed i raggiri posti in essere da un contraente - idonei in concreto a trarre in inganno la controparte - non cessano di essere causa di invalidazione del negozio solo perché il deceptus avrebbe potuto espletare una certa attività di verifica e di controllo per sventare l'errore (Cass. n. 9227/1991). Il giudice del merito, al quale spetta naturalmente la valutazione al riguardo, deve rendere conto delle circostanze da cui desumere direttamente e in concreto la prova della negligenza o della colpevole ignoranza del deceptus, ravvisabili solo nei casi in cui egli già conosceva o poteva rendersi conto ictu oculi dell'inganno e, quindi, avrebbe potuto agevolmente evitare l'errore*".

La sentenza impugnata è erronea anche nella seconda considerazione che espone per escludere la sussistenza del dolo contrattuale: quella secondo cui, pur dovendo concordarsi con il Tribunale nel senso che le testimonianze raccolte dimostravano che l'amministratore unico [redacted] aveva tenuto una contabilità occulta, nella quale era confluita buona parte dell'attivo patrimoniale non certificato nella situazione patrimoniale prodotta

Firmato Da: MASS MO FALABELLA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 474c47523489744f

nelle more della cessione delle quote, tuttavia i poteri di controllo esercitabili da [redacted] quale socio al 45% della s.n.c., erano tali da poterlo rendere edotto dello scostamento, potendo egli esercitare "ampi poteri di informazione e controllo" ed avendo del resto inviato al fratello amministratore una missiva con cui gli contestava, già prima della cessione, un comportamento contrario a correttezza e buona fede.

Anche tali affermazioni, alla luce della ricostruzione sopra evidenziata dei doveri degli amministratori rispetto ai poteri di controllo dei soci, non possono ritenersi corrette.

In assenza di alcun accertamento di un'ingerenza del socio non amministratore nella gestione della società (il riferimento alla contestazione di scorrettezza nella missiva spedita da [redacted] a [redacted] in data 25 febbraio 1997 è effettuato dalla sentenza impugnata in maniera del tutto generica e da tale considerazione non si evince alcuna conducenza rispetto al *thema decidendum*), i doveri che incombono sull'amministratore non possono essere surrogati dagli astratti poteri di controllo dei soci non amministratori, giacché in tal modo si sovvertirebbe la ripartizione delle diverse funzioni assegnate dalla legge ai diversi organi della società: ciò consente di svilire la decisività dell'accertamento compiuto dalla Corte di appello circa una conoscenza *aliunde* (la missiva) da parte di [redacted] dell'esistenza della doppia contabilità.

Né rilevanza alcuna, ai fini che ne occupa, può assegnarsi all'ulteriore considerazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui la sproporzione economica tra le prestazioni del contratto di cessione di quota societaria intercorso tra i fratelli [redacted] non si registrava rispetto al collegato contratto di cessione

Firmato Da: MASS MO FALABELLA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 474c475234897 44f

di quota societaria intercorso tra [redacted] e [redacted] di talché la prima non poteva assumersi a elemento che, di per sé solo, poteva comprovare il dolo; tale affermazione è del tutto dimentica della circostanza che, poco prima, la Corte territoriale mostra di ben avere presente: quella per cui i due contratti di cessione, pur collegati dal complessivo intento delle parti aderenti quanto al riassetto delle diverse partecipazione in distinte società facenti capo a una determinata compagine familiare, sono comunque del tutto autonomi nei loro presupposti di validità, non potendo certo un contratto di cessione stipulato tra soci di società diversa da quelli per cui è causa assumere rilievo ai fini dello scrutinio dell'esistenza del dolo contrattuale determinante nel comportamento posto in essere tra soci di una diversa società.

Va, quindi, affermato il principio di diritto, secondo cui ove la società in nome collettivo sia amministrata da un amministratore unico, su questo ricadono tutti gli obblighi e i doveri ricollegabili all'esercizio della funzione gestoria, senza che i soci che non hanno l'amministrazione della società possano ritenersi obbligati a supplire alle eventuali responsabilità commissive od omissive poste in essere dall'amministratore medesimo attraverso l'esercizio esclusivo dei propri diritti amministrativi di controllo.

Va accolto anche il terzo motivo del ricorso incidentale che, pur formalmente mal declinato in termini di vizio di motivazione, nella sua sostanza censura come erronea la seconda *ratio decidendi* esplicitata dalla Corte di appello, quella per cui il ricorrente non avrebbe potuto chiedere l'annullamento per i tre vizi del consenso. Un'affermazione che è effettivamente erronea, atteso che dedurre plurime ragioni di annullabilità di un contratto non contiene alcun profilo di intrinseca inconciliabilità, atteso che la parte ben può far

Firmato Da: MASS MO FALABELLA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 474c475234897 44f

valere, con distinte domande, diversi vizi del consenso, che [redacted] poi il giudicante a valutare nell'esercizio del suo potere di sussunzione della fattispecie astratta nel paradigma di legge ritenuto applicabile.

Il terzo motivo del ricorso principale e il secondo motivo del ricorso incidentale, che hanno riguardo alla complessiva valutazione probatoria effettuata dalla Corte territoriale sul punto del dolo, restano assorbiti dall'accoglimento degli altri motivi del ricorso incidentale.

4. La sentenza va, dunque, cassata in relazione ai motivi accolti e le parti rinviate alla Corte di appello di Salerno, in diversa composizione, che provvederà a rinnovare il giudizio secondo i principi sopra affermati e a regolare le spese della presente fase di legittimità.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibili il primo e il secondo motivo del ricorso principale; dichiara assorbito il terzo motivo del ricorso principale; accoglie il primo e il terzo motivo del ricorso incidentale; dichiara assorbito il secondo motivo del ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia le parti innanzi alla Corte di appello di Salerno, in diversa composizione, che provvederà anche a regolare le spese della presente fase di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 ottobre 2026.

Il Presidente
Massimo Falabella

Firmato Da: MASS MO FALABELLA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 474c475234897 44f